

CONTRATTO DI FACTORING N. [●]

DOCUMENTO DI SINTESI n.1

Condizioni Economiche del Contratto

Corrispettivo

Il Factor corrisponderà al Fornitore un Corrispettivo, pari al valore nominale in linea capitale dei Crediti ceduti al netto delle somme a qualsiasi titolo trattenute dal Debitore in relazione ad eventuali note di credito emesse dal Fornitore, sconti, arrotondamenti, abbuoni di prezzo, deduzioni, compensazioni e quant'altro il Debitore, ancorché non autorizzato, trattenga o non corrisponda all'atto del pagamento.

Il Corrispettivo dei Crediti ceduti sarà dal Factor dovuto al Fornitore al momento dell'effettivo incasso di ciascun Credito o - limitatamente all'ammontare dei Crediti ceduti Pro Soluto - decorsi 240 (duecentoquaranta) giorni dalla relativa scadenza.

L'ammontare del Corrispettivo verrà annotato a credito del Fornitore all'atto dell'accettazione della cessione da parte del Factor, ma sarà reso disponibile solo dopo l'avvenuto incasso dei Crediti stessi oppure, in caso di cessione di Crediti con rinuncia alla garanzia da parte del Factor, entro il termine per il pagamento del Corrispettivo di cui sopra.

Interessi sul Corrispettivo - Anticipazioni

Il Fornitore potrà chiedere al Factor la corresponsione del Corrispettivo prima dell'effettivo incasso del Credito da parte del Debitore. In tal caso su tale ammontare matureranno interessi, ai tassi indicati nella tabella sottostante, sino al momento in cui il Debitore avrà corrisposto gli importi da esso dovuti al Factor o alla diversa data convenzionalmente stabilita tra le parti.

Al verificarsi di talune condizioni, previste dall'art. 5.2 delle Condizioni Generali, il Fornitore può essere tenuto a restituire gli ammontari ricevuti a titolo di anticipazione del Corrispettivo

Condizioni economiche applicabili con riferimento a tutte le Linee Operative

Le seguenti condizioni particolari si applicano con riferimento a ciascuna forma di cessione di Crediti (Pro Soluto o Pro Solvendo, con esercizio, o meno, da parte del Fornitore dell'Opzione Not Notification e/o dell'Opzione Maturity) che dovesse essere posta in essere tra il Fornitore ed il Factor.

[Valute d'incasso e d'accredito sul conto corrente del Factor

- 8 giorni lavorativi per incassi pervenuti a mezzo bonifico bancario
- 15 giorni lavorativi per incassi pervenuti a mezzo assegni bancari, postali e circolari;
- 25 giorni lavorativi per incassi effettuati a mezzo R.I.BA, RID o altri mezzi di incasso salvo buon fine;
- 40 giorni lavorativi per incassi effettuati a mezzo R.I.BA, RID o altri mezzi di incasso salvo buon fine su banche estere;]

Valute applicate ai Corrispettivi

15 giorni lavorativi per l'esecuzione di bonifici (rispetto alla valuta beneficiario).

Spese

	IMPORTI IN EURO [e VALORI PERCENTUALI] (oltre IVA ai sensi di Legge)	DETTAGLI
Prima della stipula del contratto		
Spese per copia del testo contrattuale idoneo per la stipula	(vedi sotto "Spese di istruttoria")	La consegna di copia del contratto idonea per la stipula è subordinata al pagamento anticipato delle Spese di istruttoria (v. sotto "Spese di Istruttoria")
Alla stipula del contratto		

Spese istruttoria pratica cedente	1.500	
Durante l'esecuzione del contratto		
Istruttoria pratica debitore	200	Annualmente, per ciascun debitore
Spese di rinnovo pratica	1.500	Per anno
Spese per invio documentazione alla clientela a mezzo fax	25	Per pagina Per la documentazione ulteriore rispetto alle comunicazioni periodiche.
Spese per notifica a mezzo Ufficiale Giudiziario	250	per atto
Spese di notifica cessione di credito al debitore	25	per ogni notifica inviata a mezzo posta
Spese per incasso a mezzo procedure elettroniche (Riba, RID)	10	per ogni singolo incasso
Spese per incasso tramite effetti, e/o altri mezzi d'incasso di tipo cartaceo	15	per ogni singolo incasso
Spese per richiamo di effetti, documenti e/o altri mezzi d'incasso sia cartacei sia elettronici	25	per ogni singolo richiamo effettuato
Spese per proroghe di scadenza effetti, e/o altri mezzi di incasso sia cartacei sia elettronici	25	per ogni singolo incasso
Spese per insoluti a fronte di effetti, e/o altri mezzi d'incasso sia cartacei sia elettronici	25	per ogni singolo insoluto contabilizzato
Spese per assegno insoluto/protestato	250	per ogni singolo assegno insoluto e/o protestato
Spese per richieste d'esito a fronte di effetti, documenti	25	per ogni singola richiesta di esito di effetti/documenti
Spese per fotocopie	20	a copia
Spese per riproduzione e duplicati di documenti contabili	25	per documento
Spese per certificazione a Società di revisione o a terzi	100	Spese per ciascuna certificazione richiesta dal Fornitore
Spese per preavviso scritto di bonifico	50	Qualora il Fornitore chieda al Factor di inviare, al Fornitore medesimo o a terzi, un preavviso scritto relativo ad un bonifico dal Factor al Fornitore
Spese per emissione assegno bancario e/o circolare	100	
Canone Home Factoring	200	Annuale

Spese per l'attivazione del servizio di consultazione on line "SgWebFactoring"	200	una tantum
--	-----	------------

Condizioni economiche applicabili con riferimento alle singole Linee Operative

Le seguenti condizioni particolari si applicano con riferimento alle seguenti forme di cessione di Crediti che saranno poste in essere tra il Fornitore ed il Factor.

- [1) **Cessione Pro Soluta**
- 2) **Cessione Pro Soluta con esercizio dell'Opzione NOT NOTIFICATION (v. "Altre Condizioni Economiche del Contratto", punto 3)**
- 3) **Cessione Pro Soluta con esercizio dell'Opzione MATURITY (v. "Altre Condizioni Economiche del Contratto", punto 1)**
- 4) **Cessione Pro Solvendo**
- 5) **Cessione Pro Solvendo con esercizio dell'Opzione NOT NOTIFICATION(v. "Altre Condizioni Economiche del Contratto", punto 3)**
- 6) **Cessione Pro Solvendo con esercizio dell'Opzione MATURITY (v. "Altre Condizioni Economiche del Contratto", punto 1)**

Spese

	IMPORTI IN EURO [e VALORI PERCENTUALI] (oltre IVA ai sensi di Legge)	DETTAGLI
Durante l'esecuzione del contratto		
Spese per l'invio delle comunicazioni periodiche in forma elettronica o tramite servizio postale	Gratuite	
Spese per ogni invio di informazioni o comunicazioni ulteriori o più frequenti di quelle previste dalla normativa in materia di trasparenza o per la trasmissione con strumenti di comunicazione diversi dall'invio in forma elettronica o tramite servizio postale	2	
Spese di gestione per ciascun documento rappresentativo dei crediti ceduti (spese di handling)	15	per ciascun documento rappresentativo
Spese per bonifico	50	Per ciascun bonifico al Fornitore
Spese per assolvimento imposta di bollo	5	
Spese di tenuta conto [mensili/trimestrali]	[80/180]	

Interessi di mora

In caso di ritardo nell'adempimento da parte del Fornitore dell'obbligo di restituzione dei Corrispettivi anticipati al Factor, sulle somme dovute matureranno interessi di mora nella misura del Tasso di riferimento BCE + [●] % (come previsto dal D.Lgs. n. 231/2002). Il tasso BCE può essere rilevato su "Il Sole 24 Ore".

Alla data di conclusione del contratto il tasso BCE è pari al [●] % e, quindi, il tasso degli interessi di mora ammonterebbe al [●] %.

Operazioni in Euro. Tasso applicabile per anticipazione del Corrispettivo

Tasso nominale annuo, anticipato	[●] % precalcolato per dilazioni a durata fissa con le modalità in uso per lo sconto
Tasso nominale annuo, posticipato	[●] %

In caso di tasso indicizzato il parametro viene rilevato dalle quotazioni giornaliere del parametro stesso così come pubblicato su "Il Sole 24 Ore". Alla data di conclusione del contratto verrà indicato il valore del parametro e quindi l'ammontare del tasso nominale annuo anticipato e/o annuo posticipato.

[Ovvero, in alternativa:]

Operazioni in Divisa diversa dall'Euro. Tasso applicabile per anticipazione del Corrispettivo

Tasso nominale annuo, anticipato	[●] % precalcolato per dilazioni a durata fissa con le modalità in uso per lo sconto
Tasso nominale annuo, posticipato	[●] %

In caso di tasso indicizzato il parametro viene rilevato dalle quotazioni giornaliere del parametro stesso così come pubblicato su "Il Sole 24 Ore". Alla data di conclusione del contratto verrà indicato il valore del parametro e quindi l'ammontare del tasso nominale annuo anticipato e/o annuo posticipato.

Commissioni

		Costi Applicati per ogni cessione	Costi Applicati Mensilmente
Commissioni di Gestione	[Commissioni di factoring pro solvendo] / [Commissioni di factoring con assunzione del rischio di insolvenza dei debitori ceduti (pro soluto)]	[●] % flat "una-tantum" sull'importo nominale dei crediti ceduti al lordo delle note di credito	[●] % mensile
Commissioni di plus factoring (Applicate al Fornitore, in relazione alla durata del credito Ceduto, qualora il pagamento da parte del Debitore non avvenga entro le scadenze indicate dal Fornitore al Factor)	Per i crediti ceduti pro [solvendo]/[soluto]		[●] % per ciascun mese di ritardato pagamento del credito da applicarsi sul valore nominale dello stesso

Oltre a quanto sopra, il Factor ha diritto alla ripetizione degli oneri sostenuti per spese bancarie, postali, di esazione tramite terzi, assolvimento dell'imposta di bollo su effetti, documenti contabili ecc. ed IVA in quanto dovuta.

Altre Condizioni Economiche del Contratto

Conseguenze economiche della risoluzione del Contratto

In caso di risoluzione, nelle ipotesi descritte nella sezione seguente, e salvo diversi accordi, le parti procederanno alla corresponsione degli ammontari rispettivamente dovuti entro il termine di 15 (quindici) giorni dal verificarsi dell'effetto risolutivo. Entro il medesimo termine:

- (i) il Fornitore avrà l'obbligo - senza necessità di previa costituzione in mora - di restituire al Factor i Corrispettivi eventualmente ricevuti in via anticipata a fronte dei Crediti ceduti non ancora incassati, oltre agli interessi convenzionali maturati sino alla data della restituzione ed alle spese. Con riferimento a tali Crediti l'effetto risolutivo opererà dalla data in cui tali Corrispettivi siano stati integralmente restituiti al Factor; e
- (ii) il Factor avrà l'obbligo di restituire gli ammontari eventualmente incassati a titolo di parziale rimborso del Credito ceduto. Il Factor avrà il diritto di compensare tali importi con i propri crediti verso il Fornitore a titolo di restituzione dei Corrispettivi anticipati di cui al paragrafo (i) che precede.

In caso di ritardo nell'adempimento da parte del Fornitore dell'obbligo di restituzione dei Corrispettivi anticipati al Factor, sulle somme dovute matureranno interessi di mora nella misura quantificata nelle Condizioni Particolari. Il Factor potrà comunque agire, sia nei confronti del Fornitore sia nei confronti dei Debitori, senza obbligo di preventiva escussione del primo, per il recupero di quanto dovutogli; avrà inoltre la facoltà di intraprendere tutte le iniziative che riterrà opportune per la tutela dei propri interessi. Tutte le spese sostenute dal Factor a seguito di tali iniziative saranno a completo ed esclusivo carico del Fornitore.

1. Opzione MATURITY

- (i) il Fornitore può chiedere al Factor di concedere, in favore di uno o più Debitori ceduti, una dilazione di pagamento in relazione ad uno o più Crediti, purché non superiore alle soglie stabilite dalle parti;
- (ii) il Factor può, a propria insindacabile discrezione, accogliere la richiesta del Fornitore in relazione a tutti o solo alcuni dei Debitori indicati dal Fornitore ed in relazione a tutti o solo alcuni dei Crediti vantati nei confronti di tali Debitori;
- (iii) ciascun Debitore in relazione al quale il Factor abbia acconsentito a concedere la dilazione potrà richiedere al Factor, nei termini indicati al punto (i) che precede, la concessione della dilazione medesima e, ove accordata, sarà tenuto a remunerare il Factor al tasso di interesse convenuto tra il Factor ed il Debitore medesimo (entro un tasso massimo del [● % annuo] e comunque entro i limiti previsti dalla normativa applicabile);
- (iv) alla data di scadenza del Credito in relazione al quale il Factor abbia concesso la dilazione di pagamento, un importo pari all'ammontare in linea capitale del Credito dovrà essere accreditato dal Factor sul conto corrente del Fornitore con valuta 15 giorni oltre la data di scadenza originaria del Credito;
- (v) la concessione della dilazione non comporterà alcuna modifica dell'accredito effettuato sul conto corrente del Fornitore, ma dovrà essere evidenziata sul conto contabile debitore attraverso l'indicazione della scadenza dilazionata;
- (vi) la dilazione non determinerà alcuna novazione del Credito;
- (vii) nel caso di cessione Pro Solvendo, il Fornitore assume la garanzia della solvenza del Debitore anche con riferimento agli ammontari da questi dovuti a titolo di interessi sulla dilazione concessa o a qualsivoglia altro titolo;
- (viii) nel caso di cessione Pro Soluta, la concessione della dilazione da parte del Factor non comporterà alcuna modifica del Plafond accordato con riferimento a tale Debitore, fino a quando il Debitore avrà provveduto a corrispondere gli ammontari da esso dovuti in relazione al Credito dilazionato;
- (ix) resta ferma la facoltà del Factor di non concedere dilazioni di pagamento a favore dei Debitori e di non aderire, in qualsiasi momento, alla procedura sopra indicata.

Al Debitore, si applicheranno, quindi, le seguenti ulteriori commissioni massime, rispetto alle quali il Fornitore assumerà la garanzia, in caso di cessione Pro Solvendo:

(a) Tasso di interesse

[●] %

(b) Commissioni Maturity [●]flat applicata sull'ammontare del credito nominale dilazionato.

(c) Commissione Overmaturity

[●]% per mese / frazione mese sull'ammontare del credito nominale dilazionato non pagato a scadenza pattuita.

2. Bonus e Malus

Con riferimento alla fine di ogni anno solare ovvero di ogni anno di decorrenza del Contratto, il Factor procederà alla verifica degli incassi ricevuti in relazione ai Crediti acquistati Pro Soluta dal Fornitore.

Nel caso in cui, a seguito di tale verifica, il Factor riscontri l'assenza di Crediti ceduti Pro Soluta in relazione ai quali il relativo Debitore si sia reso inadempiente, il Factor corrisponderà al Fornitore un ammontare pari al [●] ([●] per cento) del totale dei Crediti ceduti Pro Soluta dal Fornitore al Factor durante l'anno solare considerato.

Nel caso in cui il Factor riscontri la presenza di Crediti ceduti Pro Soluta in relazione ai quali il relativo Debitore si sia reso inadempiente, il Fornitore dovrà corrispondere al Factor un ammontare che sarà determinato in base al rapporto tra tali Crediti ceduti Pro Soluta insoluti ed il totale dei Crediti ceduti Pro Soluta durante l'anno considerato, come precisato nella seguente tabella:

% DI PAGAMENTI RELATIVI A CREDITI CEDUTI PRO SOLUTO INSOLUTI SUL TOTALE DEI CREDITI CEDUTI		% AMMONTARE DOVUTO CALCOLATO SULL'AMMONTARE DEI CREDITI CEDUTI
DA	A	

Resta inteso che qualsiasi ammontare dovuto dal Fornitore al Factor in relazione ai Crediti insoluti, dovrà essere corrisposto entro 30 giorni dalla data della emissione della relativa fattura da parte del Factor. In caso di mancato o ritardato pagamento da parte del Fornitore, il Plafond accordato in relazione ai Debitori che si siano resi inadempienti sarà revocato con effetto immediato, ed il rischio dell'insolvenza di tali Debitori tornerà in capo al Fornitore per tutti i Crediti ceduti a tale data.]

[Con riferimento alla fine di ogni anno solare ovvero di ogni anno di decorrenza del Contratto, il Factor procederà alla verifica degli incassi ricevuti in relazione ai Crediti acquistati Pro Soluta dal Fornitore.

Nel caso in cui il Factor riscontri la presenza di Crediti ceduti Pro Soluta in relazione ai quali il relativo Debitore si sia reso inadempiente, il Fornitore dovrà corrispondere al Factor un ammontare che sarà determinato in base al rapporto tra tali Crediti ceduti Pro Soluta insoluti ed il totale dei Crediti ceduti Pro Soluta durante l'anno considerato, come precisato nella seguente tabella:

% DI PAGAMENTI RELATIVI A CREDITI CEDUTI PRO SOLUTO INSOLUTI RISPETTO ALL' AMMONTARE DEI CREDITI CEDUTI		AMMONTARE DOVUTO CALCOLATO SULL'AMMONTARE DEI CREDITI CEDUTI
DA	A	

Resta inteso che qualsiasi ammontare dovuto dal Fornitore al Factor in relazione ai Crediti insoluti, dovrà essere corrisposto entro 30 giorni dalla data della emissione della relativa fattura da parte del Factor. In caso di mancato pagamento da parte del Fornitore, il rischio dell'insolvenza di tali Debitori tornerà in capo al Fornitore per tutti i Crediti ceduti durante l'anno solare considerato.

3. Not Notification

In espressa deroga a quanto previsto dalle Condizioni Generali, le parti convengono di non comunicare ad uno o più Debitori ceduti l'intervenuta cessione dei relativi Crediti dal Fornitore al Factor. In tal caso i Debitori saranno identificati mediante apposita comunicazione inviata dal Factor al Fornitore.

Il Fornitore si impegna ad aprire un conto corrente presso una banca a sua scelta ed indicata nelle Condizioni Particolari, sul quale il Fornitore si impegna a far sì che siano accreditati tutti gli ammontari dovuti dai Debitori ai quali non sia stata notificata la cessione.

Il Fornitore si impegna altresì a costituire in pegno, a favore del Factor, il saldo attivo di tale conto corrente a garanzia della restituzione dei Corrispettivi eventualmente anticipati dal Factor al Fornitore ai sensi dell'Articolo 5 delle Condizioni Generali, interessi ed oneri accessori.

Gli ammontari accreditati sul conto corrente potranno essere utilizzati dal Factor al fine di ridurre i crediti vantati dal Factor nei confronti del Fornitore, sino alla loro totale soddisfazione, con espressa autorizzazione del Factor a prelevare dal conto corrente ogni ammontare accreditato sullo stesso. A tal fine il Fornitore si impegna ad impartire alla banca sopra citata istruzioni irrevocabili di trasferire gli ammontari accreditati sul conto corrente del Fornitore sul conto corrente indicato dal Factor.

4. Vincolo di polizza

Il Fornitore si impegna a cedere, a garanzia del pagamento dei Crediti ceduti al Factor vantati nei confronti di un determinato Debitore ceduto ed espressamente individuato nelle Condizioni Particolari, i diritti alla corresponsione degli indennizzi assicurativi rivenienti dalla polizza assicurativa stipulata dal Fornitore con una compagnia assicurativa, mediante costituzione di un appendice di vincolo di forma e sostanza di gradimento del Factor.

Nel caso in cui il Plafond sia concesso esclusivamente con riferimento a Crediti in relazione ai quali il Fornitore abbia stipulato una polizza assicurativa per la copertura del rischio di mancato pagamento dei relativi Debitori ceduti, nel caso di mancata soddisfazione del Credito ceduto da parte del Debitore, il Factor sarà tenuto al pagamento del Corrispettivo relativo a tali Crediti esclusivamente a condizione che il Fornitore abbia interamente incassato e trasferito al Factor l'indennizzo dovuto dalla compagnia assicurativa in relazione a detti Crediti.

In mancanza, per qualsivoglia motivo, di tale liquidazione e/o trasferimento nei termini sopra indicati, il rischio del mancato pagamento del Debitore si intenderà come mai assunto da parte del Factor.

5. Plafond Complessivo



In espressa deroga a quanto altrimenti previsto dal Contratto e, in particolare, dagli articoli 6, 7, 8 e 9 delle Condizioni Generali, e fermo restando l'obbligo del Fornitore di cedere tutti i Crediti vantati nei confronti di un Debitore di cui all'articolo 6 delle Condizioni Generali, il Fornitore conviene che il Factor assumerà il rischio dell'insolvenza, in relazione a tutti i Debitori ceduti, ai sensi dell'articolo 1267 del codice civile e in deroga all'articolo 4 della Legge n. 52/91, nei limiti di un ammontare, per un determinato anno (l'"**Anno di Riferimento**"), pari al prodotto di (nel prosieguo, il "**Plafond Complessivo**"):

(i) [inserire moltiplicatore], e

(ii) l'ammontare complessivo delle commissioni corrisposte dal Fornitore al Factor durante l'Anno di Riferimento.

Le Parti riconoscono pertanto che nell'Anno di Riferimento il Fornitore potrà cedere Crediti Pro Soluta al Factor nei limiti del Plafond Complessivo e che, qualora a qualsivoglia data la somma di tutti i Crediti dovuti e non pagati ceduti Pro Soluta dal Fornitore al Factor nell'Anno di Riferimento risulti maggiore del Plafond Complessivo, i Crediti eccedenti il Plafond Complessivo si intenderanno ceduti Pro Solvendo.

[Luogo, data]

IL FORNITORE
[•]

**CONTRATTO DI FACTORING N. [●]
CONDIZIONI PARTICOLARI**

Il Factor

e

[Fornitore], con sede in [●], Via [●] n. [●], capitale sociale Euro [●] (interamente versato), iscritta al Registro delle Imprese di [●] - Tribunale di [●]- al n. [●], Codice Fiscale e Partita IVA [●], in persona di [●], nato a [●] il [●], nella sua qualità di [●] che si dichiara munito dei necessari poteri in forza di [●] (il "**Fornitore**").

- Indirizzo per le comunicazioni al Fornitore

[●]

Condizioni economiche applicabili con riferimento a tutte le Linee Operative

Le seguenti condizioni particolari si applicano con riferimento a ciascuna forma di cessione di Crediti (Pro Soluta o Pro Solvendo, con esercizio, o meno, da parte del Fornitore dell'Opzione Not Notification e/o dell'Opzione Maturity) che dovesse essere posta in essere tra il Fornitore ed il Factor.

[- Valute d'incasso e d'accredito sul conto corrente del Factor

- 8 giorni lavorativi per incassi pervenuti a mezzo bonifico bancario;
- 15 giorni lavorativi per incassi pervenuti a mezzo assegni bancari, postali e circolari;
- 25 giorni lavorativi per incassi effettuati a mezzo RI.BA, RID o altri mezzi di incasso salvo buon fine;
- 40 giorni lavorativi per incassi effettuati a mezzo RI.BA, RID o altri mezzi di incasso salvo buon fine su banche estere;]

Valute applicate ai Corrispettivi

15 giorni lavorativi per l'esecuzione di bonifici (rispetto alla valuta beneficiario).

Spese

	IMPORTI IN EURO [e VALORI PERCENTUALI] (oltre IVA ai sensi di Legge)	DETTAGLI
Prima della stipula del contratto		
Spese per copia del testo contrattuale idoneo per la stipula	(vedi sotto "Spese di istruttoria")	La consegna di copia del contratto idonea per la stipula è subordinata al pagamento anticipato delle Spese di istruttoria (v. sotto "Spese di Istruttoria")
Alla stipula del contratto		
Spese istruttoria pratica cedente	1.500	
Durante l'esecuzione del contratto		
Istruttoria pratica debitore	200	Annualmente, per ciascun debitore
Spese di rinnovo pratica	1.500	Per anno
Spese per invio documentazione alla clientela a mezzo fax	25	Per pagina Per la documentazione ulteriore rispetto alle comunicazioni periodiche.

Spese per notifica a mezzo Ufficiale Giudiziario	250	per atto
Spese di notifica cessione di credito al debitore	25	per ogni notifica inviata a mezzo posta
Spese per incasso a mezzo procedure elettroniche (Riba, RID)	10	per ogni singolo incasso
Spese per incasso tramite effetti, e/o altri mezzi d'incasso di tipo cartaceo	15	per ogni singolo incasso
Spese per richiamo di effetti, documenti e/o altri mezzi d'incasso sia cartacei sia elettronici	25	per ogni singolo richiamo effettuato
Spese per proroghe di scadenza effetti, e/o altri mezzi di incasso sia cartacei sia elettronici	25	per ogni singolo incasso
Spese per insoluti a fronte di effetti, e/o altri mezzi d'incasso sia cartacei sia elettronici	25	per ogni singolo insoluto contabilizzato
Spese per assegno insoluto/protostato	250	per ogni singolo assegno insoluto e/o protestato
Spese per richieste d'esito a fronte di effetti, documenti	25	per ogni singola richiesta di esito di effetti/documenti
Spese per fotocopie	20	a copia
Spese per riproduzione e duplicati di documenti contabili	25	per documento
Spese per certificazione a Società di revisione o a terzi	100	Spese per ciascuna certificazione richiesta dal Fornitore
Spese per preavviso scritto di bonifico	50	Qualora il Fornitore chieda al Factor di inviare, al Fornitore medesimo o a terzi, un preavviso scritto relativo ad un bonifico dal Factor al Fornitore
Spese per emissione assegno bancario e/o circolare	100	
Canone Home Factoring	200	Annuale
Spese per l'attivazione del servizio di consultazione on line "SgWebFactoring"	200	una tantum

Oltre a quanto sopra, il Factor ha diritto alla ripetizione degli oneri sostenuti per spese bancarie, postali, di esazione tramite terzi, assolvimento dell'imposta di bollo su effetti, documenti contabili ecc. ed IVA in quanto dovuta.

Condizioni economiche applicabili con riferimento alle singole Linee Operative

Le seguenti condizioni particolari si applicano con riferimento alle seguenti forme di cessione di Crediti che saranno poste in essere tra il Fornitore ed il Factor.

- [1) **Cessione Pro Soluto**
- 2) **Cessione Pro Soluto con esercizio dell'Opzione NOT NOTIFICATION (v. "Altre Condizioni Economiche del Contratto")**
- 3) **Cessione Pro Soluto con esercizio dell'Opzione MATURITY (v. "Altre Condizioni Economiche del Contratto")**
- 4) **Cessione Pro Solvendo**
- 5) **Cessione Pro Solvendo con esercizio dell'Opzione NOT NOTIFICATION (v. "Altre Condizioni Economiche del Contratto")**
- 6) **Cessione Pro Solvendo con esercizio dell'Opzione MATURITY] (v. "Altre Condizioni Economiche del Contratto")]**

Spese

	IMPORTI IN EURO [e VALORI PERCENTUALI] (oltre IVA ai sensi di Legge)	DETTAGLI
Durante l'esecuzione del contratto		
Spese per l'invio delle comunicazioni periodiche in forma elettronica ovvero tramite servizio postale	Gratuite	
Spese per ogni invio di informazioni o comunicazioni ulteriori o più frequenti di quelle previste dalla normativa in materia di trasparenza o per la trasmissione con strumenti di comunicazione diversi dall'invio in forma elettronica o tramite servizio postale	2	
Spese di gestione per ciascun documento rappresentativo dei crediti ceduti (spese di handling)	15	per ciascun documento rappresentativo
Spese per bonifico	50	Per ciascun bonifico al Fornitore
Spese per assolvimento imposta di bollo	5	
Spese di tenuta conto [mensili/trimestrali]	[80/180]	

Interessi di mora

*In caso di ritardo nell'adempimento da parte del Fornitore dell'obbligo di restituzione dei Corrispettivi anticipati al Factor, sulle somme dovute matureranno interessi di mora nella misura del Tasso di riferimento BCE + [●]% (come previsto dal D.Lgs. n. 231/2002). Il tasso BCE può essere rilevato su "Il Sole 24 Ore".
Alla data di conclusione del contratto il tasso BCE è pari al [●] % e, quindi, il tasso degli interessi di mora ammonterebbe al [●] %.*

Operazioni in Euro. Tasso applicabile per anticipazione del Corrispettivo

Tasso nominale annuo, anticipato	[●] % precalcolato per dilazioni a durata fissa con le modalità in uso per lo sconto
Tasso nominale annuo, posticipato	[●] %

In caso di tasso indicizzato il parametro viene rilevato dalle quotazioni giornaliere del parametro stesso così come pubblicato su "Il Sole 24 Ore". Alla data di conclusione del contratto verrà indicato il valore del parametro e quindi l'ammontare del tasso nominale annuo anticipato e/o annuo posticipato.

[Ovvero, in alternativa:]

Operazioni in Divisa diversa dall'Euro. Tasso applicabile per anticipazione del Corrispettivo

Tasso nominale annuo, anticipato	[●] % precalcolato per dilazioni a durata fissa con le modalità in uso per lo sconto
Tasso nominale annuo, posticipato	[●] %

In caso di tasso indicizzato il parametro viene rilevato dalle quotazioni giornaliere del parametro stesso così come pubblicato su "Il Sole 24 Ore". Alla data di conclusione del contratto verrà indicato il valore del parametro e quindi l'ammontare del tasso nominale annuo anticipato e/o annuo posticipato.

Commissioni

		Costi Applicati per ogni cessione	Costi Applicati Mensilmente
Commissioni di Gestione	[Commissioni di factoring pro solvendo] / [Commissioni di factoring con assunzione del rischio di insolvenza dei debitori ceduti (pro soluto)]	[●] % flat "una-tantum" sull'importo nominale dei crediti ceduti al lordo delle note di credito	[●] % mensile
Commissioni di plus factoring (Applicate al Fornitore, in relazione alla durata del credito Ceduto, qualora il pagamento da parte del Debitore non avvenga entro le scadenze indicate dal Fornitore al Factor)	Per i crediti ceduti pro [solvendo]/[soluto]		[●] % per ciascun mese di ritardato pagamento del credito da applicarsi sul valore nominale dello stesso

Oltre a quanto sopra, il Factor ha diritto alla ripetizione degli oneri sostenuti per spese bancarie, postali, di esazione tramite terzi, assolvimento dell'imposta di bollo su effetti, documenti contabili ecc. ed IVA in quanto dovuta.

Altre Condizioni Economiche del Contratto

- Conseguenze economiche della risoluzione del contratto

In caso di risoluzione, nelle ipotesi descritte nella sezione seguente, e salvo diversi accordi, le parti procederanno alla corresponsione degli ammontari rispettivamente dovuti entro il termine di 15 (quindici) giorni dal verificarsi dell'effetto risolutivo. Entro il medesimo termine:

- (i) il Fornitore avrà l'obbligo - senza necessità di previa costituzione in mora - di restituire al Factor i Corrispettivi eventualmente ricevuti in via anticipata a fronte dei Crediti ceduti non ancora incassati, oltre agli interessi convenzionali maturati sino alla data della restituzione ed alle spese. Con riferimento a tali Crediti l'effetto risolutivo opererà dalla data in cui tali Corrispettivi siano stati integralmente restituiti al Factor; e
- (ii) il Factor avrà l'obbligo di restituire gli ammontari eventualmente incassati a titolo di parziale rimborso del Credito ceduto. Il Factor avrà il diritto di compensare tali importi con i propri crediti verso il Fornitore a titolo di restituzione dei Corrispettivi anticipati di cui al paragrafo (i) che precede.

In caso di ritardo nell'adempimento da parte del Fornitore dell'obbligo di restituzione dei Corrispettivi anticipati al Factor, sulle somme dovute matureranno interessi di mora nella misura quantificata nelle Condizioni Particolari. Il Factor potrà comunque agire, sia nei confronti del Fornitore sia nei confronti dei Debitori, senza obbligo di preventiva escussione del primo, per il recupero di quanto dovutogli; avrà inoltre la facoltà di intraprendere tutte le iniziative che riterrà opportune per la tutela dei propri interessi. Tutte le spese sostenute dal Factor a seguito di tali iniziative saranno a completo ed esclusivo carico del Fornitore.

- Comunicazione di Accettazione

Invio da parte del Factor in nome e per conto del Fornitore

- Opzioni

Opzione NOT NOTIFICATION

A. In espressa deroga a quanto previsto dalle Condizioni Generali, le parti convengono di non comunicare ad uno o più Debitori ceduti l'intervenuta cessione dei relativi Crediti dal Fornitore al Factor. In tal caso:

- (i) i Debitori saranno identificati attraverso un'apposita comunicazione inviata dal Factor al Fornitore, dietro richiesta di quest'ultimo;
- (ii) il Fornitore sarà esentato dagli obblighi di comunicazione di cui all'art. 2 delle Condizioni Generali;
- (iii) il Factor conferisce al Fornitore mandato all'incasso, per suo conto, dei Crediti vantati nei confronti del Debitore, fermi gli obblighi di rendiconto nei confronti del Factor;
- (iv) in caso di mancato pagamento di un Credito da parte del Debitore alla relativa scadenza, il Fornitore sarà tenuto a darne comunicazione al Factor a mezzo lettera raccomandata a.r., che dovrà pervenire al Factor entro e non oltre **[●]** (**[●]**) giorni di calendario dalla data di scadenza della relativa fattura. In caso di ritardo o mancanza di notifica, i Crediti si intenderanno come soddisfatti ed il Fornitore sarà tenuto a trasferire i relativi ammontari al Factor (fermi gli obblighi di rimborso, da parte del Fornitore, delle eventuali anticipazioni del Corrispettivo di cui all'art. 5 delle Condizioni Generali);
- (v) ove il Fornitore intenda effettuare ulteriori forniture o prestare ulteriori servizi a favore del Debitore successivamente al mancato incasso di un Credito, il Fornitore dovrà preventivamente ottenere il consenso scritto del Factor;
- (vi) ove non vi abbia già provveduto a norma dell'art. 2 delle Condizioni Generali, entro XX giorni di calendario dalla comunicazione di mancato pagamento (e in ogni caso entro XX giorni di calendario dalla richiesta del Factor, in qualunque momento effettuata) il Fornitore dovrà trasmettere al Factor l'intera documentazione probatoria, costitutiva ed accessoria del Credito e dovrà notificare al Debitore l'avvenuta cessione del Credito, a propria cura e spese. A seguito di tale notifica il mandato all'incasso di cui al paragrafo (iii) che precede dovrà intendersi revocato con effetto immediato;
- (vii) in caso di violazione degli impegni di cui ai paragrafi (iv), (v) e (vi) che precedono da parte del Fornitore, il rischio assunto dal Factor con la rinuncia alla garanzia della solvenza prestata dal Fornitore tornerà in capo al Fornitore.

Il Fornitore

B. Il Fornitore si impegna ad aprire un conto corrente presso **[indicare banca]**, sul quale il Fornitore si impegna a far sì che siano accreditati tutti gli ammontari dovuti dai Debitori ai quali non sia stata notificata la cessione.

Il Fornitore si impegna altresì a costituire in pegno, a favore del Factor, il saldo attivo di tale conto corrente a garanzia della restituzione dei Corrispettivi eventualmente anticipati dal Factor al Fornitore ai sensi dell'Articolo 5 delle Condizioni Generali, interessi ed oneri accessori.

Gli ammontari accreditati sul conto corrente potranno essere utilizzati dal Factor al fine di ridurre i crediti vantati dal Factor nei confronti del Fornitore, sino alla loro totale soddisfazione, con espressa autorizzazione del Factor a prelevare dal conto corrente ogni ammontare accreditato sullo stesso. A tal fine il Fornitore si impegna ad impartire a **[indicare banca]** istruzioni irrevocabili di trasferire gli ammontari accreditati sul conto corrente del Fornitore sul seguente conto corrente del Factor: **[●]**.

Il Fornitore

Opzione MATURITY

In espressa deroga a quanto previsto dalle Condizioni Generali, le parti convengono quanto segue:

- (i) il Fornitore può chiedere al Factor di concedere, in favore di uno o più Debitori ceduti, una dilazione di pagamento in relazione ad uno o più Crediti, purché non superiore a [●] giorni di calendario dalla relativa data di scadenza e purché la data di scadenza del Credito, a seguito della dilazione, non ecceda i [●] giorni di calendario dalla data di emissione della relativa fattura;
- (ii) il Factor può, a propria insindacabile discrezione, accogliere la richiesta del Fornitore in relazione a tutti o solo alcuni dei Debitori indicati dal Fornitore ed in relazione a tutti o solo alcuni dei Crediti vantati nei confronti di tali Debitori;
- (iii) ciascun Debitore in relazione al quale il Factor abbia acconsentito a concedere la dilazione potrà richiedere al Factor, nei termini indicati al punto (i) che precede, la concessione della dilazione medesima e, ove accordata, sarà tenuto a remunerare il Factor al tasso di interesse convenuto tra il Factor ed il Debitore medesimo;
- (iv) alla data di scadenza del Credito in relazione al quale il Factor abbia concesso la dilazione di pagamento, un importo pari all'ammontare in linea capitale del Credito dovrà essere accreditato dal Factor sul conto corrente del Fornitore con valuta [●] giorni oltre la data di scadenza originaria del Credito;
- (v) la concessione della dilazione non comporterà alcuna modifica dell'accredito effettuato sul conto corrente del Fornitore, ma dovrà essere evidenziata sul conto contabile debitore attraverso l'indicazione della scadenza dilazionata;
- (vi) la dilazione non determinerà alcuna novazione del Credito;
- (vii) nel caso di cessione Pro Solvendo, il Fornitore assume la garanzia della solvenza del Debitore anche con riferimento agli ammontari da questi dovuti a titolo di interessi sulla dilazione concessa o a qualsivoglia altro titolo;
- (viii) nel caso di cessione Pro Soluta, la concessione della dilazione da parte del Factor non comporterà alcuna modifica del Plafond accordato con riferimento a tale Debitore, fino a quando il Debitore avrà provveduto a corrispondere gli ammontari da esso dovuti in relazione al Credito dilazionato;
- (ix) resta ferma la facoltà del Factor di non concedere dilazioni di pagamento a favore dei Debitori e di non aderire, in qualsiasi momento, alla procedura sopra indicata.

Al Debitore si applicheranno, quindi, le seguenti ulteriori commissioni, rispetto alle quali il Fornitore assumerà la garanzia, in caso di cessione Pro Solvendo:

(a) Tasso di interesse

Massimo [●] %

(b) Commissioni Maturity

Massimo 0,50% flat applicata sull'ammontare del credito nominale dilazionato.

(c) Commissione Overmaturity

Massimo 0,80% per mese / frazione mese sull'ammontare del credito nominale dilazionato non pagato a scadenza pattuita.

Il Fornitore

Bonus e Malus

A. Con riferimento alla fine di ogni anno solare ovvero di ogni anno di decorrenza del Contratto, il Factor procederà alla verifica degli incassi ricevuti in relazione ai Crediti acquistati Pro Soluta dal Fornitore.

Nel caso in cui, a seguito di tale verifica, il Factor riscontri l'assenza di Crediti ceduti Pro Soluta in relazione ai quali il relativo Debitore si sia reso inadempiente, il Factor corrisponderà al Fornitore un ammontare pari al [●] % ([●] per cento) del totale dei Crediti ceduti Pro Soluta dal Fornitore al Factor durante l'anno solare considerato.

Nel caso in cui il Factor riscontri la presenza di Crediti ceduti Pro Soluta in relazione ai quali il relativo Debitore si sia reso inadempiente, il Fornitore dovrà corrispondere al Factor un ammontare che sarà determinato in base al rapporto tra tali Crediti ceduti Pro Soluta insoluti ed il totale dei Crediti ceduti Pro Soluta durante l'anno considerato, come precisato nella seguente tabella:

% DI PAGAMENTI RELATIVI A CREDITI CEDUTI PRO SOLUTO INSOLUTI SUL TOTALE DEI CREDITI CEDUTI		% AMMONTARE DOVUTO CALCOLATO SULL'AMMONTARE DEI CREDITI CEDUTI
DA	A	

Resta inteso che qualsiasi ammontare dovuto dal Fornitore al Factor in relazione ai Crediti insoluti, dovrà essere corrisposto entro 30 giorni dalla data della emissione della relativa fattura da parte del Factor. In caso di mancato o ritardato pagamento da parte del Fornitore, il Plafond accordato in relazione ai Debitori che si siano resi inadempienti sarà revocato con effetto immediato, ed il rischio dell'insolvenza di tali Debitori tornerà in capo al Fornitore per tutti i Crediti ceduti a tale data.

Il Fornitore

B. Con riferimento alla fine di ogni anno solare ovvero di ogni anno di decorrenza del Contratto, il Factor procederà alla verifica degli incassi ricevuti in relazione ai Crediti acquistati Pro Soluta dal Fornitore.

Nel caso in cui il Factor riscontri la presenza di Crediti ceduti Pro Soluta in relazione ai quali il relativo Debitore si sia reso inadempiente, il Fornitore dovrà corrispondere al Factor un ammontare che sarà determinato in base al rapporto tra tali Crediti ceduti Pro Soluta insoluti ed il totale dei Crediti ceduti Pro Soluta durante l'anno considerato, come precisato nella seguente tabella:

% DI PAGAMENTI RELATIVI A CREDITI CEDUTI PRO SOLUTO INSOLUTI RISPETTO ALL' AMMONTARE DEI CREDITI CEDUTI		AMMONTARE DOVUTO CALCOLATO SULL'AMMONTARE DEI CREDITI CEDUTI
DA	A	

Resta inteso che qualsiasi ammontare dovuto dal Fornitore al Factor in relazione ai Crediti insoluti, dovrà essere corrisposto entro 30 giorni dalla data della emissione della relativa fattura da parte del Factor. In caso di mancato pagamento da parte del Fornitore, il rischio dell'insolvenza di tali Debitori tornerà in capo al Fornitore per tutti i Crediti ceduti durante l'anno solare considerato.

Il Fornitore

Vincolo di polizza

A. Il Fornitore si impegna a cedere, a garanzia del pagamento dei Crediti ceduti al Factor vantati nei confronti di **[indicare nominativo Debitore ceduto]**, i diritti alla corresponsione degli indennizzi assicurativi rivenienti dalla polizza assicurativa stipulata dal Fornitore con **[indicare compagnia assicurativa]** mediante costituzione di un appendice di vincolo di forma e sostanza di gradimento del Factor.

Il Fornitore si impegna altresì:

- ad ottenere il consenso scritto di **[indicare compagnia assicurativa]** alla cessione degli indennizzi assicurativi;
- a mantenere in essere la polizza assicurativa sino alla data in cui tutti i Crediti ceduti Pro Soluta da **[indicare nominativo Debitore ceduto]** siano stati integralmente soddisfatti, adempiendo puntualmente alle proprie obbligazioni derivanti dalla polizza assicurativa, ivi inclusa la corresponsione del premio assicurativo entro i termini ivi previsti;
- consegnare al Factor, contestualmente alla sottoscrizione del presente Contratto, copia della polizza assicurativa in essere con **[indicare compagnia assicurativa]**.

Il Fornitore

B. Nel caso in cui il Plafond sia concesso esclusivamente con riferimento a Crediti in relazione ai quali il Fornitore abbia stipulato una polizza assicurativa per la copertura del rischio di mancato pagamento dei relativi Debitori ceduti, nel caso di mancata soddisfazione del Credito ceduto da parte del Debitore, il Factor sarà tenuto al pagamento del Corrispettivo relativo a tali Crediti esclusivamente a condizione che il Fornitore abbia interamente incassato e trasferito al Factor l'indennizzo dovuto dalla compagnia assicurativa in relazione a detti Crediti.

In mancanza, per qualsivoglia motivo, di tale liquidazione e/o trasferimento nei termini sopra indicati, il rischio del mancato pagamento del Debitore si intenderà come mai assunto da parte del Factor.

Il Fornitore

Plafond Complessivo



In espressa deroga a quanto altrimenti previsto dal Contratto e, in particolare, dagli articoli 6, 7, 8 e 9 delle Condizioni Generali, e fermo restando l'obbligo del Fornitore di cedere tutti i Crediti vantati nei confronti di un Debitore di cui all'articolo 6 delle Condizioni Generali, il Fornitore conviene che il Factor assumerà il rischio dell'insolvenza, in relazione a tutti i Debitori ceduti, ai sensi dell'articolo 1267 del codice civile e in deroga all'articolo 4 della Legge n. 52/91, nei limiti di un ammontare, per un determinato anno solare o anno di decorrenza del Contratto (l'"**Anno di Riferimento**"), pari al prodotto di (nel prosieguo, il "**Plafond Complessivo**"):

- (i) **[inserire moltiplicatore]**, e
- (ii) l'ammontare complessivo delle commissioni corrisposte dal Fornitore al Factor durante l'Anno di Riferimento.

Le Parti riconoscono pertanto che nell'Anno di Riferimento il Fornitore potrà cedere Crediti Pro Soluta al Factor nei limiti del Plafond Complessivo e che, qualora a qualsivoglia data la somma di tutti i Crediti dovuti e non pagati ceduti Pro Soluta dal Fornitore al Factor nell'Anno di Riferimento risulti maggiore del Plafond Complessivo, i Crediti eccedenti il Plafond Complessivo si intenderanno ceduti Pro Solvendo.

Il Fornitore

Confermiamo di aver letto e rispettivamente consegnato/ricevuto una copia delle presenti Condizioni Particolari.

[Luogo e data]

IL FACTOR
SG Factoring S.p.A.

IL FORNITORE
[●]

Il Fornitore dichiara di voler ricevere le comunicazioni periodiche previste dalla normativa applicabile (*barrare la casella relativa alla modalità scelta*):

- a mezzo posta, all'indirizzo indicato in epigrafe nelle presenti Condizioni Particolari;
- ovvero a mezzo posta elettronica, all'indirizzo [●].

Il Fornitore dichiara di voler ricevere le comunicazioni periodiche previste dalla normativa applicabile con periodicità (barrare la casella relativa alla periodicità scelta):

- annuale
- ovvero semestrale;
- ovvero trimestrale;
- ovvero mensile.

[Luogo e data]

IL FORNITORE
[●]

CONTRATTO DI FACTORING N. [●]

CONDIZIONI GENERALI

TRA

Il Factor

- da un lato -

E

Il Fornitore

- dall'altro lato -

SEZIONE I

DEFINIZIONI, OGGETTO E DISCIPLINA DELLA CESSIONE

Definizioni

Cessione	Si intende il negozio giuridico mediante il quale il Fornitore trasferisce al Factor i propri Crediti, esistenti e/o futuri, come di seguito definiti. Ai sensi del Contratto, alla Cessione si applica: (i) la Legge n. 52/91 nel caso dei crediti pecuniari sorti o che sorgeranno da contratti stipulati o da stipulare dal Fornitore nell'esercizio della propria attività d'impresa derivanti dalla fornitura di beni o dalla prestazione di servizi da parte del Fornitore a favore del Debitore e (ii) gli artt. 1260 e ss. del Codice Civile nel caso dei crediti pecuniari sorti a titolo diverso rispetto a quanto previsto dalla Legge n. 52/91.
Cessione Pro Soluto	Indica la cessione dei Crediti dal Fornitore al Factor con rinuncia da parte di quest'ultimo alla garanzia della solvenza del Debitore da parte del Fornitore. Tale rinuncia avrà ad oggetto esclusivamente gli ammontari dovuti dal Debitore a titolo di capitale. L'esclusione della garanzia della solvenza del Debitore non potrà, pertanto, avere mai ad oggetto gli ammontari dovuti ad altro titolo quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, interessi di mora, penali, risarcimenti del danno.
Cessione Pro Solvendo	Indica la cessione dei Crediti dal Fornitore al Factor con assunzione, da parte del Fornitore, della garanzia della solvenza del Debitore.
Comunicazione di Accettazione	Si intende la comunicazione di cui all'Articolo 2.
Condizioni Generali	Si intendono le presenti condizioni generali del Contratto.
Condizioni Particolari	Si intendono le condizioni particolari che unitamente alle Condizioni Generali al Documento di Sintesi ed eventuali allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del Contratto.
Contratto	Si intende il contratto di factoring composto congiuntamente dal Documento di Sintesi, dalle Condizioni Generali, dalle Condizioni Particolari ed eventuali allegati.
Corrispettivo	Si intende l'ammontare dovuto dal Factor al Fornitore a fronte della cessione dei Crediti.
Credito	Indica: a) i crediti pecuniari sorti o che sorgeranno da contratti stipulati o da stipulare dal Fornitore nell'esercizio della propria attività d'impresa derivanti dalla fornitura di beni o dalla prestazione di servizi da parte del Fornitore a favore del Debitore; b) quanto il Fornitore ha diritto di ricevere in pagamento dal Debitore a titolo diverso rispetto alla lettera a).
Debitore	Indica la persona fisica o giuridica - italiana o straniera - tenuta ad effettuare al Fornitore il pagamento di uno o più crediti.
Factor	Indica SG Factoring S.p.A. , [●], ovvero il factor estero o la società corrispondente di cui il Factor si avvale o si avvarrà per l'espletamento dei suoi servizi in campo internazionale.
Fornitore	Indica l'impresa cliente del Factor, cioè la controparte del presente Contratto quale indicata nelle Condizioni Particolari.
Legge n. 52/91	Indica la Legge n. 52 del 21 febbraio 1991.
Plafond	Si intende l'importo massimo indicato dal Factor nella comunicazione di cui all'art. 6 delle presenti Condizioni Generali, nei limiti del quale il Factor accetta la cessione di Crediti Pro Soluto da parte del Fornitore. L'importo del Plafond è convenzionalmente considerato pari a zero, con conseguente assunzione del rischio della garanzia della solvenza dei Debitori ceduti da parte del Fornitore, salvo il caso in cui il Factor vi abbia espressamente rinunciato mediante sottoscrizione della Richiesta di Rinuncia.
Richiesta di Rinuncia	Indica la richiesta scritta, nella forma e nella sostanza di gradimento del Factor, da parte del Fornitore al Factor di rinunciare alla garanzia della solvenza di un determinato Debitore, dalla quale risultino: (a) le caratteristiche della fornitura di beni o prestazione di servizi a favore del Debitore; (b) le condizioni di pagamento concordate con il Debitore; (c) il Plafond dei Crediti relativi a tale Debitore che il Fornitore intende cedere Pro Soluto;

Art. 1 Oggetto

Il presente Contratto ha per oggetto la disciplina delle Cessioni, verso Corrispettivo, di Crediti vantati dal Fornitore nei confronti dei propri clienti nonché l'esecuzione da parte del Factor delle seguenti prestazioni:

- a) l'assunzione, in tutto o in parte, del rischio del mancato pagamento dovuto ad inadempimento o insolvenza dei Debitori;
- b) il pagamento anticipato, in tutto o in parte, del Corrispettivo dei Crediti ceduti;
- c) il sollecito, l'intimazione del pagamento e l'incasso dei crediti vantati dal Fornitore nei confronti di suoi Debitori, nonché la registrazione sulle proprie evidenze dei Crediti e dei fatti amministrativi e gestionali ad essi connessi, sino al loro incasso.

Il Factor potrà effettuare, inoltre, a richiesta del Fornitore, altre prestazioni quali, ad esempio, la valutazione dei potenziali clienti italiani ed esteri ed il recupero anche giudiziale dei crediti.

Il Fornitore corrisponderà al Factor, quale compenso per le prestazioni sopra indicate e per gli oneri e rischi relativi, i compensi dettagliatamente riportati nelle Condizioni Particolari.

Art. 2 Termini e modalità di effettuazione della Cessione dei Crediti

Il Fornitore dovrà preventivamente sottoporre al Factor l'elenco completo di tutta la sua clientela, indicando per ciascun nominativo il volume di affari in corso e previsionale, specificando altresì l'esistenza di altri rapporti di factoring, occasionali e/o continuativi, con società di factoring diverse dal Factor. Nel corso del rapporto il Fornitore dovrà altresì aggiornare tempestivamente il Factor circa l'acquisizione di eventuale nuova clientela e l'avvio di altri rapporti di factoring.

Salvo quanto altrimenti previsto nelle Condizioni Particolari, il Fornitore proporrà al Factor la Cessione in massa di tutti i propri Crediti nei confronti di ogni Debitore. Resta inteso che la Cessione in massa dei Crediti futuri potrà avere ad oggetto solo Crediti che sorgeranno da contratti da stipulare con i Debitori indicati in un periodo di tempo non superiore a 24 (ventiquattro) mesi dalla data della Cessione.

Ove, invece, il Factor ed il Fornitore convengano di procedere con la Cessione individuale dei Crediti, il Fornitore proporrà tale Cessione entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data di spedizione delle merci o prestazione di servizi in relazione alle quali sorgono i Crediti.

Salvo quanto altrimenti previsto nelle Condizioni Particolari, di ogni Cessione accettata sarà data comunicazione al Debitore a cura e spese del Fornitore, nelle forme più idonee, che saranno indicate dal Factor (la "**Comunicazione di Accettazione**"). La Comunicazione di Accettazione dovrà essere effettuata dal Fornitore entro e non oltre 10 (dieci) giorni dalla data della relativa Cessione o, nel caso di Crediti futuri, entro e non oltre 30 (dieci) giorni dalla data in cui sono sorti, e dovrà contenere l'ordine al Debitore di pagare gli ammontari da esso dovuti in relazione ai Crediti direttamente al Factor, secondo le modalità convenute tra il Fornitore ed il Factor e specificate nelle Condizioni Particolari. Dietro richiesta del Factor, il Fornitore dovrà fornire la prova dell'intervenuta comunicazione al Debitore della cessione dei Crediti a mezzo raccomandata. Il Fornitore autorizza sin d'ora il Factor ad effettuare la Comunicazione di Accettazione in sua vece, impegnandosi a rimborsare al Factor le spese sostenute. L'avvenuta Cessione dovrà comunque essere evidenziata mediante annotazione apposta sulle fatture relative ai Crediti ceduti.

Il Fornitore dovrà consegnare al Factor, entro 30 (trenta) giorni dalla data di emissione, copia delle fatture relative ai Crediti ceduti, unitamente all'intera documentazione probatoria, costitutiva ed accessoria dei Crediti stessi.

Per i Crediti che sorgeranno da contratti già stipulati o in corso di esecuzione, il Fornitore consegnerà al Factor copia del contratto, ordine, conferma d'ordine e relativo piano di fatturazione.

I Crediti si intendono ceduti con i privilegi, le garanzie personali e reali e con gli altri accessori. Eventuali effetti cambiari o altri titoli saranno consegnati al Factor, debitamente girati dal Fornitore, ove possibile. Per tali titoli si applicheranno, nei confronti del Fornitore e dei terzi, le norme bancarie vigenti in tema di incasso, sconto, accettazione di effetti.

Nel caso in cui le modalità di pagamento dei Crediti prevedano l'emissione di ricevute bancarie o di altri supporti di pagamento, il Fornitore autorizza sin d'ora il Factor ad emettere le ricevute stesse - o altro analogo supporto di pagamento - ed a negoziarle per l'incasso.

SEZIONE II – OBBLIGHI A CARICO DEL FORNITORE

Art. 3 Garanzie in merito ai Crediti ceduti

Il Fornitore garantisce, rinunciando sin da ora ad ogni eccezione in proposito:

- a) che i Crediti ceduti sono o, in caso di Cessione di crediti futuri, saranno certi, liquidi ed esigibili alla scadenza;
- b) che l'importo dei Crediti ceduti è, o, in caso di Cessione di crediti futuri, sarà, incontestabilmente dovuto dal Debitore quale corrispettivo di merci o beni effettivamente forniti o prestazione di servizi effettivamente resi;
- c) che ha adempiuto o adempirà esattamente e puntualmente alle proprie obbligazioni derivanti dai contratti dai quali i Crediti sono sorti o sorgeranno;
- d) che è, o, in caso di Cessione di crediti futuri, sarà, unico legittimo ed incontestato titolare dei Crediti oggetto di Cessione, i quali sono o saranno liberamente trasferibili, non soggetti a sequestro, pignoramento, né ad altri vincoli a favore di terzi;
- e) che, all'atto della Cessione, i Debitori non vantano crediti nei confronti del Fornitore che possano legittimamente essere eccipiti in compensazione, sia pure parziale, dei Crediti ceduti, e che le merci, i beni o le prestazioni di

servizi oggetto dei contratti stipulati fra il Fornitore ed il Debitore, nonché gli eventuali documenti relativi, non sono gravati da pigni o privilegi né soggetti ad altri vincoli a favore di terzi;

- f) fatto salvo quanto previsto al successivo Articolo 6, la solvenza del Debitore.

Art. 4 Obblighi di collaborazione ed informativa del Fornitore

Il Fornitore è tenuto a collaborare in ogni modo con il Factor e pertanto:

- a) comunicherà tempestivamente al Factor tutte le informazioni concernenti i rapporti con i Debitori proposti in cessione al Factor che possano assumere rilievo ai fini dell'apprezzamento del rischio complessivamente assunto dal Factor stesso quali, a titolo esemplificativo, quelle concernenti la regolarità dei pagamenti, l'esistenza di situazioni di inadempimento contrattuale o di contestazioni commerciali;
- b) comunicherà tempestivamente al Factor l'eventuale insorgere di controversie commerciali con i Debitori ceduti;
- c) dietro semplice richiesta del Factor, dovrà fornire a proprie spese, entro 15 (quindici) giorni dalla richiesta, copie ed estratti autentici delle proprie scritture contabili in qualsiasi modo attinenti il rapporto di factoring, sottoscrivere ogni documento che provi e attesti l'avvenuta cessione dei Crediti e delle eventuali garanzie che li assistono, nonché rilasciare quietanza dell'avvenuto versamento parziale o totale del Corrispettivo dei Crediti ceduti.
- d) salvo espressa deroga autorizzata dal Factor, dovrà far sì che tutti i contratti di fornitura relativi ai Debitori siano regolati dalla Legge italiana e che i medesimi vengano eseguiti nel rispetto delle norme fiscali, valutarie e doganali vigenti e non contengano clausole lesive degli interessi del Factor;
- e) si impegna a far sì che i pagamenti dei Crediti ceduti vengano effettuati dai Debitori esclusivamente al Factor, astenendosi da qualsiasi iniziativa tendente all'incasso dei Crediti medesimi. Al verificarsi di pagamenti dei Debitori erroneamente effettuati al Fornitore, questi è obbligato a trasmettere immediatamente al Factor le somme, gli eventuali titoli debitamente girati ed i valori ricevuti, rinunciando sin d'ora a qualsivoglia diritto di eccepire in compensazione eventuali propri crediti nei confronti del Factor; ove si tratti di titoli non trasferibili, il Fornitore si asterrà dal negoziarli e sarà comunque obbligato ad adoperarsi, d'intesa con il Factor, presso i Debitori, per consentirne l'incasso;
- f) non potrà modificare, con i Debitori, le condizioni di vendita e/o di prestazione dei servizi, non potrà accordare abbuoni, riduzioni di prezzo, né accettare dilazioni di pagamento, restituzione di merce, né addivenire a transazioni con i Debitori, senza la preventiva autorizzazione scritta del Factor;
- g) dovrà tempestivamente informare il Factor della emissione di eventuali note di credito a favore dei Debitori, trasmettendole al Factor per la contabilizzazione;
- h) garantisce di non avere alcun interesse, diretto o indiretto, nell'attività dei Debitori ceduti al Factor e che tali Debitori non hanno alcun interesse, diretto o indiretto, nell'attività del Fornitore;
- i) ove ciò si rendesse necessario o opportuno ai fini dell'esecuzione del presente Contratto, presterà al Factor la propria collaborazione nell'acquisizione di documentazione a firma dei Debitori e/o di eventuali terzi e provvederà ad autenticarne le firme.

SEZIONE III – PRESTAZIONI DEL FACTOR

Art. 5 Corrispettivo delle cessioni di Credito

5.1 Pagamento del Corrispettivo

Il Factor corrisponderà al Fornitore un Corrispettivo pari al valore nominale in linea capitale dei Crediti ceduti al netto delle somme a qualsiasi titolo trattenute dal Debitore in relazione ad eventuali note di credito emesse dal Fornitore, sconti, arrotondamenti, abbuoni di prezzo, deduzioni, compensazioni e quant'altro il Debitore, ancorché non autorizzato, trattenga o non corrisponda all'atto del pagamento.

Il Corrispettivo dei Crediti ceduti sarà dal Factor dovuto al Fornitore al momento dell'effettivo incasso di ciascun Credito o - limitatamente all'ammontare dei Crediti ceduti Pro Soluta - decorsi 240 (duecentoquaranta) giorni dalla loro scadenza.

Il Fornitore potrà chiedere al Factor, il quale avrà facoltà di accettare, la corresponsione, in tutto o in parte, del Corrispettivo prima dell'effettivo incasso del Credito da parte del Debitore. In tal caso su tale ammontare matureranno interessi nella misura indicata nelle Condizioni Particolari, sino al momento in cui il Debitore avrà corrisposto gli importi da esso dovuti al Factor o alla diversa data convenzionalmente stabilita tra le parti. L'eventuale differenza dovrà essere corrisposta dal Fornitore dietro semplice richiesta del Factor.

5.2 Restituzione del Corrispettivo

Il Fornitore sarà tenuto, entro 5 (cinque) giorni dalla richiesta del Factor, alla restituzione degli ammontari ricevuti a titolo di anticipazione del Corrispettivo, ai sensi dell'art. 5.1 che precede, ed alla corresponsione degli interessi maturati su tali ammontari sino alla data della restituzione e delle spese eventualmente sostenute dal Factor, al verificarsi dei seguenti casi:

- a) relativamente ai Crediti ceduti Pro Solvendo, (i) nel caso di mancato incasso alla relativa scadenza per inadempimento del Debitore, (ii) laddove si possa ragionevolmente presumere che il Debitore non intenda o non possa adempiere alle proprie obbligazioni, o (iii) qualora vengano rilevate situazioni di insolvenza del Debitore verso terzi (es. segnalazioni in Centrale dei Rischi, protesti ecc.). Con riferimento alla presente ipotesi, il Fornitore rinuncia espressamente al beneficio della preventiva escussione del Debitore ceduto;
- b) indipendentemente dal fatto che la cessione sia Pro Solvendo o Pro Soluta, ove le garanzie prestate dal Fornitore ai sensi dell'Articolo 3 siano venute meno, ovvero i Crediti ceduti non siano mai venuti ad esistenza o risultino per qualsivoglia ragione estinti o non esigibili.

Nei casi sopra riferiti, condizionatamente alla restituzione al Factor degli ammontari sopra riferiti ed esclusivamente a seguito di essa, la cessione dei Crediti dovrà intendersi risolta ad ogni effetto. In caso di mancata corresponsione, in

tutto o in parte, degli ammontari sopra riferiti da parte del Fornitore, il Factor potrà agire per la restituzione sia nei confronti del Fornitore che del Debitore ceduto, senza obbligo di preventiva escussione del Debitore. Tutte le spese sostenute dal Factor a seguito di tali iniziative saranno a completo ed esclusivo carico del Fornitore.

Qualora un Debitore risulti moroso nel pagamento di un Credito per il quale il Factor abbia assunto solo in parte il rischio di mancato pagamento dovuto ad inadempimento del Debitore, le spese sostenute dal Factor per il recupero del Credito saranno ripartite nella stessa proporzione tra il Factor medesimo ed il Fornitore.

SEZIONE IV – DISCIPLINA DELL’ASSUNZIONE DA PARTE DEL FACTOR DEL RISCHIO DEL MANCATO PAGAMENTO DEL DEBITORE

Art. 6 Assunzione del rischio di insolvenza del Debitore

Qualora il Fornitore intenda richiedere al Factor di rinunciare alla garanzia della solvenza di un determinato Debitore, dovrà sottoporgli la Richiesta di Rinuncia.

Il Factor potrà, a suo insindacabile giudizio, nelle forme che riterrà più opportune, assumere il rischio del mancato pagamento da parte del Debitore e, previa determinazione del Plafond, concedere quest’ultimo al Fornitore per un ammontare uguale o diverso da quello indicato dallo stesso nella Richiesta di Rinuncia.

Nei limiti dell’importo del Plafond, il Factor si assumerà il rischio del mancato pagamento dell’ammontare in linea capitale dei Crediti stessi, fermo quanto previsto al successivo Articolo 9, restandone pertanto espressamente esclusi:

- a) quant’altro dovuto dal Debitore a titolo di risarcimento, penale, interessi di ritardato pagamento;
- b) ogni arrotondamento, sconto, abbuono, deduzione, ecc. che il Debitore in sede di pagamento effettui, ancorché non autorizzato, a decurtazione dell’importo esposto in fattura;
- c) i Crediti privi dei requisiti di cui al successivo Articolo 7.

Le parti convengono che la rinuncia alla garanzia della solvenza del Debitore non includerà il caso in cui il Debitore non possa adempiere alle proprie obbligazioni per cause di forza maggiore, quali ad esempio: provvedimenti delle autorità degli Stati in cui risiedono il Fornitore, il Debitore od il Factor, stato di guerra dichiarata o non dichiarata, avvertimenti politici o militari, moratorie generali o particolari, eventi catastrofici di origine naturale nonché da esplosioni o contaminazioni radioattive.

La concessione di un Plafond in relazione ad un Debitore comporterà l’obbligo inderogabile del Fornitore di cedere indistintamente tutti i Crediti che vanterà nei confronti dello stesso Debitore a decorrere dalla data di validità del Plafond concesso, fermo restando che i Crediti che, all’atto della cessione, eccedano l’ammontare del Plafond concesso si intenderanno ceduti Pro Solvendo, salvo quanto previsto al successivo Articolo 8 in merito alla rotatività del Plafond.

Il Fornitore sarà tenuto a corrispondere al Factor una commissione, in relazione a ciascun Plafond concesso, per l’assunzione del rischio di insolvenza dei Debitori nella misura prevista nelle Condizioni Particolari.

Art. 7 Caratteristiche del Plafond

La validità del Plafond decorrerà dalla data in cui il Fornitore abbia ricevuto comunicazione dal Factor della Richiesta di Rinuncia o dalla diversa data espressamente ivi indicata, sino (i) alla data eventualmente indicata nel Plafond medesimo ovvero (ii) alla data in cui il Fornitore abbia ricevuto la comunicazione di revoca del Plafond di cui all’Articolo 8 che segue. Tale comunicazione indicherà, inoltre, i termini massimi entro i quali dovranno essere effettuati i pagamenti relativi ai Crediti ceduti Pro Soluta rispetto alla data di cessione degli stessi e le modalità di pagamento accettate dal Factor con riferimento a tali Crediti.

Il Fornitore potrà cedere Crediti Pro Soluta al Factor esclusivamente nei limiti del Plafond ad esso accordato ed a condizione che tali Crediti rispondano ai seguenti requisiti:

- a) le forniture di beni o le prestazioni di servizi e le relative fatture siano state, rispettivamente, eseguite ed emesse in data pari o successiva alla data di decorrenza del Plafond;
- b) i termini di pagamento indicati nelle fatture siano uguali o inferiori a quelli definiti nella Richiesta di Rinuncia;
- c) le modalità di pagamento siano di rischio uguale o inferiore a quelle indicate nella Richiesta di Rinuncia, tenendo conto del seguente ordine decrescente di rischio: rimessa diretta, ricevuta bancaria, R.i.d. o altri mezzi analoghi, tratta semplice o autorizzata, cessione di portafoglio, tratta accettata o pagherò.

Il Plafond concesso dal Factor con riferimento a ciascun Debitore ha carattere di rotatività: pertanto, qualora il Plafond risulti totalmente utilizzato, ogni pagamento da parte del Debitore relativo a Crediti ceduti Pro Soluta comporterà un ripristino del Plafond per un ammontare corrispondente e consentirà al Fornitore la cessione Pro Soluta di ulteriori Crediti nei limiti di tale ammontare. Ne consegue che i Crediti che risultino ceduti Pro Solvendo a tale data - in successione di data di emissione e numero della fattura a partire dalla più risalente nel tempo - potranno considerarsi, nei limiti del Plafond e purché rispettino i requisiti di cui sopra, come ceduti Pro Soluta.

Art. 8 Revoca e riduzione del Plafond

È facoltà del Factor revocare o ridurre in qualsiasi momento il Plafond concesso, dandone comunicazione per iscritto al Fornitore con il mezzo ritenuto più rapido ed idoneo. L’efficacia della revoca o della riduzione del Plafond decorre dalla data di ricezione al domicilio del Fornitore della comunicazione stessa.

La revoca del Plafond fa cessare automaticamente la “rotatività” del Plafond. La revoca di un Plafond parzialmente o totalmente inutilizzato non impedirà la cessione Pro Soluta di Crediti nei limiti di un ammontare pari all’importo del Plafond che risulti inutilizzato alla data di efficacia della revoca, sempreché tali Crediti abbiano i requisiti specificati al precedente Articolo 7 le relative fatture abbiano data di emissione antecedente alla data di efficacia della revoca e si riferiscano a merci consegnate o a prestazioni rese alla data medesima. Ne consegue che, all’atto della revoca, i Crediti

in eccedenza al Plafond concesso o che non presentino le caratteristiche per essere ceduti Pro Soluti di cui all'Articolo 7, si considereranno ceduti Pro Solvendo.

In caso di revoca o riduzione di un Plafond, il Fornitore sarà obbligato a cedere al Factor tutti i Crediti derivanti dalle forniture di beni o prestazioni di servizi effettuate al Debitore successivamente alla revoca, e a non modificarne a danno del Factor i termini e le modalità di pagamento rispetto a quelli originariamente previsti, sino a che:

- a) in caso di revoca dell'intero Plafond, il Debitore abbia provveduto all'integrale pagamento di tutti i Crediti ceduti Pro Soluti alla data di efficacia della revoca; o
- b) in caso di riduzione del Plafond, il Debitore abbia provveduto all'integrale pagamento di tutti i Crediti ceduti Pro Soluti che, alla data di efficacia della revoca, eccedano il nuovo ammontare del Plafond indicato nella comunicazione di riduzione.

In caso di revoca o riduzione di un Plafond, tutti i pagamenti effettuati dal Debitore o da terzi, unitamente alle eventuali note di credito emesse dal Fornitore, verranno imputati prioritariamente, ai soli fini dei rapporti interni tra Fornitore e Factor, a soddisfazione dei Crediti ceduti Pro Soluti.

In caso di riduzione di un Plafond, la cessione Pro Soluti di altri Crediti è subordinata alla soddisfazione di Crediti ceduti Pro Soluti per un ammontare complessivo superiore a quello della riduzione.

Art. 9 Riassunzione del rischio in capo al Fornitore

Il rischio assunto dal Factor con la rinuncia alla garanzia della solvenza prestata dal Fornitore potrà tornare in capo a quest'ultimo al verificarsi dei seguenti casi:

- a) Il Plafond concesso con riferimento a determinati Crediti ceduti Pro Soluti si intenderà come mai concesso qualora il Fornitore non adempia all'obbligo di cui all'art. 4 lett. (c) con riferimento a tali Crediti ovvero qualora vengano meno le garanzie prestate dal Fornitore ed indicate all'art. 3, intendendosi conseguentemente ritrasferita in capo al Fornitore la garanzia della solvenza del Debitore relativamente a tali Crediti;
- b) il Plafond concesso con riferimento a un determinato Debitore si intenderà come mai concesso qualora il Fornitore non adempia all'obbligo di cedere tutti i crediti vantati nei confronti del Debitore medesimo ai sensi dell'art. 6, nonché in caso di grave violazione da parte del Fornitore degli obblighi posti in capo ad esso ai sensi dell'art. 4 con riferimento a tale Debitore, intendendosi conseguentemente ritrasferita in capo al Fornitore la garanzia della solvenza del Debitore relativamente a tutti i Crediti in essere nei confronti di tale Debitore.

La riassunzione del rischio del Fornitore non comporterà in nessun caso il diritto per il Fornitore di ripetere quanto già corrisposto al Factor come compenso per l'assunzione del rischio di mancato pagamento dovuto ad inadempimento del Debitore.

Art. 10 Eccezioni relative al rapporto col Fornitore

Qualora il Debitore adduca a motivo del mancato pagamento:

- a) inadempienze contrattuali del Fornitore;
- b) contestazioni sulle forniture di beni o prestazioni di servizi;
- c) compensazioni con crediti vantati nei confronti del Fornitore;

la garanzia relativamente ai Crediti contestati si intenderà sospesa ed il Fornitore dovrà addivenire ad una composizione amichevole della vertenza con il Debitore entro 60 giorni dalla data in cui [il Factor] ha avuto conoscenza delle eccezioni del Debitore; in assenza di tale amichevole composizione il Fornitore dovrà riacquistare il Credito al fine di accertarne giudizialmente l'esistenza e l'ammontare, corrispondendo al Factor un importo pari al Corrispettivo eventualmente già ricevuto, oltre agli interessi convenzionali maturati sino alla data della restituzione e spese.

Sezione V – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 11 Contabilizzazione e altri obblighi del Factor

Tutte le partite di dare ed avere che sorgeranno in dipendenza del rapporto di factoring, saranno annotate dal Factor in appositi conti.

Con riferimento a quanto previsto all'art. 5, l'ammontare del Corrispettivo verrà annotato a credito del Fornitore all'atto dell'accettazione della cessione da parte del Factor, ma sarà reso disponibile solo dopo l'avvenuto incasso dei Crediti stessi oppure, in caso di cessione di Crediti con rinuncia alla garanzia da parte del Factor, entro il termine indicato nell'art. 5.1.

Eventuali versamenti anticipati di quote del Corrispettivo, richiesti dal Fornitore ed accordati dal Factor, verranno registrati a debito del Fornitore all'atto della loro erogazione e saranno produttivi di interessi, nella misura ed alle condizioni di cui all'art. 5.

Il Factor provvederà all'incasso dei Crediti ceduti, inviando solleciti ai Debitori che presentino ritardi o irregolarità nei pagamenti, con le procedure d'uso che il Fornitore dichiara di conoscere ed accettare.

Il Factor provvederà a registrare i Crediti ceduti su apposite evidenze, trasmettendo periodicamente al Fornitore aggiornamento dei relativi movimenti contabili.

Il Factor invierà periodicamente al Fornitore gli estratti conto, provvedendo inoltre alla rilevazione ed alla registrazione degli interessi maturati sui corrispettivi anticipati. Tali estratti conto si intenderanno tacitamente approvati dal Fornitore che non sollevi contestazioni specifiche dandone comunicazione al Factor a mezzo lettera raccomandata entro 60 giorni dalla ricezione degli elaborati in questione. Questa tacita approvazione avrà luogo anche per ogni ulteriore documento contabile che il Factor ritenga di inviare al Fornitore. Le scritture contabili del Factor, se non contestate nei termini sopra citati, faranno piena prova nei confronti del Fornitore.

Il Factor nella gestione e recupero del Credito, terrà conto dell'interesse del Fornitore a mantenere buoni rapporti commerciali con il Debitore, nei limiti in cui ciò non pregiudichi le ragioni di credito del Factor.

Il Factor comunicherà preventivamente al Fornitore il contenuto degli eventuali accordi transattivi negoziati con il Debitore per consentire il recupero - parziale o totale - del Credito.

Art. 12 Compensazione volontaria

Il Factor avrà diritto di trattenere somme e compensare propri debiti a qualsiasi titolo nei confronti del Fornitore con propri crediti a qualsiasi titolo vantati nei confronti del medesimo, ancorché non ancora liquidi ed esigibili. Tra i predetti crediti si intendono compresi i compensi previsti dall'art. 1, nonché i crediti non ancora scaduti ceduti al Factor da terzi, o i crediti comunque garantiti dal Factor a favore di terzi.

Art. 13 Facoltà di modifica delle condizioni contrattuali.

Il Factor, in presenza di un giustificato motivo, può modificare le condizioni economiche di cui al presente Contratto mediante apposita comunicazione al Fornitore, recante l'evidenziazione della formula "Proposta di modifica unilaterale del contratto", con preavviso minimo di due mesi.

Il Fornitore avrà la facoltà di recedere dal Contratto entro la data prevista per l'applicazione delle nuove condizioni, mediante invio di apposita comunicazione. In tal caso, in sede di liquidazione del rapporto, il Fornitore ha diritto all'applicazione delle condizioni precedentemente praticate. Il diritto di recesso non implica alcuna spesa a carico del Fornitore. La modifica si intenderà approvata qualora il Fornitore non receda dal Contratto nel termine sopra indicato (Articolo 118, comma 2, d.lgs. 385/93).

Qualora vengano apportate modifiche unilaterali secondo quanto previsto dal presente Articolo 13, il Fornitore può ottenere in qualsiasi momento, entro un termine ragionevole dalla ricezione della relativa richiesta da parte del Factor, il testo aggiornato del Contratto, in formato elettronico o cartaceo, a scelta del Fornitore.

Art. 14 Durata

Il presente contratto ha durata indeterminata.

Art. 15 Recesso

È facoltà delle parti recedere dal presente Contratto dandone comunicazione scritta a mezzo raccomandata all'altra parte, senza obbligo di motivazione, nè di preavviso.

Il recesso di una delle parti dal Contratto non pregiudicherà la validità ed efficacia delle Cessioni dei Crediti già perfezionate, che continueranno ad essere regolate dal presente Contratto e per le quali resteranno in vigore tutte le obbligazioni assunte e le garanzie accessorie prestate dal Fornitore.

In caso di recesso, e salvo diversi accordi, le parti procederanno alla corresponsione degli ammontari rispettivamente dovuti entro il termine di 15 (quindici) giorni dal momento in cui la dichiarazione di recesso sarà pervenuta all'altra parte.

Art. 16 Risoluzione

Il contratto di factoring potrà essere risolto sia dal Factor che dal Fornitore ai sensi dell'art. 1453 del Codice Civile.

Il Factor potrà inoltre risolverlo ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, dandone comunicazione al Fornitore a mezzo lettera raccomandata, in caso di violazione di uno qualsiasi degli obblighi previsti dagli artt. 2, 3, 4, 5.2, 8 del presente contratto.

Fermo quanto previsto all'art. 5.2 con riferimento alla risoluzione delle cessioni di singoli Crediti, la risoluzione del contratto non pregiudicherà la validità ed efficacia delle cessioni di Credito già perfezionate, che continueranno ad essere regolate dal presente Contratto e per le quali avranno vigore tutte le obbligazioni assunte e le garanzie accessorie prestate dal Fornitore, salve le cessioni di Crediti che non siano stati ancora incassati, in tutto o in parte, alla data in cui si sia verificato l'effetto risolutivo.

In caso di risoluzione, e salvo diversi accordi, le parti procederanno alla corresponsione degli ammontari rispettivamente dovuti entro il termine di 15 (quindici) giorni dal verificarsi dell'effetto risolutivo. Entro il medesimo termine:

- (i) il Fornitore avrà l'obbligo - senza necessità di previa costituzione in mora - di restituire al Factor i Corrispettivi eventualmente ricevuti in via anticipata a fronte dei Crediti ceduti non ancora incassati, oltre agli interessi convenzionali maturati sino alla data della restituzione ed alle spese. Con riferimento a tali Crediti l'effetto risolutivo opererà dalla data in cui tali Corrispettivi siano stati integralmente restituiti al Factor; e
- (ii) il Factor avrà l'obbligo di restituire gli ammontari eventualmente incassati a titolo di parziale rimborso del Credito ceduto. Il Factor avrà tuttavia il diritto di compensare tali importi con i propri crediti verso il Fornitore a titolo di restituzione dei Corrispettivi anticipati di cui al paragrafo (i) che precede.

In caso di ritardo nell'adempimento da parte del Fornitore dell'obbligo di restituzione dei Corrispettivi anticipati al Factor, sulle somme dovute matureranno interessi di mora nella misura quantificata nelle Condizioni Particolari. Il Factor potrà comunque agire, sia nei confronti del Fornitore sia nei confronti dei Debitori, senza obbligo di preventiva escussione degli stessi, per il recupero di quanto dovutogli; avrà inoltre la facoltà di intraprendere tutte le iniziative che riterrà opportune per la tutela dei propri interessi. Tutte le spese sostenute dal Factor a seguito di tali iniziative saranno a completo ed esclusivo carico del Fornitore.

Art. 17 Registrazione

Le spese per l'eventuale registrazione del presente Contratto e delle conseguenti Cessioni di Crediti, saranno ad esclusivo carico del Fornitore.

Art. 18 Comunicazioni

Ogni comunicazione da inviare ai sensi del Contratto dovrà essere effettuata ai seguenti indirizzi:

se al Factor:
[•]

se al Fornitore, all'indirizzo indicato alle Condizioni Particolari di Contratto.

Eventuali mutamenti di indirizzo dovranno essere comunicati mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento e diverranno efficaci dal momento del ricevimento di questa. Salvo ove altrimenti disposto nel Contratto, le comunicazioni tra le Parti si intenderanno validamente effettuate quando inviate per iscritto a mezzo di lettera raccomandata, telegramma o telex, comunque anticipabili a mezzo telefax.

Le comunicazioni periodiche previste dalla normativa applicabile devono essere trasmesse al Fornitore secondo le modalità stabilite dallo stesso, il quale in sede di sottoscrizione del presente Contratto sceglie di ricevere le comunicazioni periodiche a mezzo posta o, a discrezione del Factor, a mezzo posta elettronica.

Il Fornitore può modificare le modalità di invio della corrispondenza periodica in qualsiasi momento. A tal fine, il Fornitore deve comunicare la propria decisione al Factor a mezzo di lettera raccomandata ovvero a mezzo di lettera semplice consegnata personalmente. Il Fornitore non può modificare la scelta operata se la modifica stessa è incompatibile con la natura dell'operazione o del servizio.

Qualora l'Utilizzatore richieda comunicazioni ulteriori o più frequenti rispetto a quelle previste dalla legge, oppure la trasmissione delle stesse in forma diversa da quella prevista nel contratto, sarà tenuto a corrispondere le relative spese indicate nelle Condizioni Particolari, che devono essere adeguate e proporzionate ai costi che la Concedente ha effettivamente sostenuto per l'invio secondo la modalità prescelta.

La modifica delle modalità di invio produce effetti con riferimento alla comunicazione periodica immediatamente successiva alla ricezione della lettera con la quale il Fornitore comunica la scelta, salvo quando ciò non è possibile in ragione dei tempi tecnici necessari per la predisposizione e l'invio delle comunicazioni periodiche da parte del Factor,

Art. 19 Procedure stragiudiziali, controversie e Foro competente

Il Fornitore può presentare reclami al Factor per lettera raccomandata A.R. all'indirizzo della sede del Factor, a mezzo telefax al n. **02 46 77 53 40** o per via telematica mediante posta elettronica al seguente indirizzo e-mail ufficioreclami.sgf@sgef.it. Il Factor deve rispondere entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione del reclamo.

Il Fornitore rimasto insoddisfatto o il cui reclamo non abbia avuto esito nel termine di 30 (trenta) giorni dalla sua ricezione da parte del Factor può presentare ricorso all'Arbitro Bancario Finanziario, come di seguito illustrato.

L'Arbitro Bancario Finanziario (in breve, ABF) è un sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie con la clientela per l'accertamento di diritti, obblighi e facoltà, indipendentemente dal valore del rapporto, cui il Fornitore potrà rivolgersi per richiedere la corresponsione di una somma di denaro di importo non superiore a 100.000 euro, istituito con delibera del C.I.C.R. (Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio) n. 275 del 29/7/2008, assunta ai sensi dell'Articolo 128-bis d.lgs. 385/93.

Tale sistema, al quale il Factor è tenuto ad aderire, è regolato dalle disposizioni emanate dalla Banca d'Italia in data 18/6/2009 (*Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari*). Per qualsiasi ulteriore informazione sulla procedura, il Fornitore può chiedere al Factor, alle filiali della Banca d'Italia o visitare il sito web dell'Arbitro Bancario Finanziario (www.arbitrobancariofinanziario.it).

Per qualsiasi controversia relativa invece alla validità, interpretazione, risoluzione ed esecuzione del Contratto, sarà competente il Foro di Milano, in modo esclusivo quando l'azione sia promossa dal Fornitore, mentre il Factor si riserva la facoltà di promuovere l'azione oltre che avanti il Foro di Milano anche in base agli ordinari criteri di competenza.

Art. 20 Tempi massimi di chiusura del rapporto

In caso di recesso dal Contratto ed in caso di cessazione per qualsiasi causa dello stesso, il Factor provvederà ad estinguere il rapporto entro 120 (centoventi) giorni lavorativi bancari, qualora non si verifichino cause impeditive non dipendenti dalle Parti. Tale termine decorre dal momento in cui il Fornitore ha adempiuto a tutte le richieste del Factor strumentali all'estinzione del rapporto.

[Luogo e data]

IL FACTOR
SG Factoring S.p.A.

IL FORNITORE
[•]

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 Codice Civile, il **Fornitore** dichiara di approvare specificamente le seguenti clausole:

Art. 3: (il Fornitore rinuncia espressamente al diritto di sollevare eccezioni in merito alle garanzie prestate a favore del Factor ai sensi di tale previsione. Il Fornitore assume la garanzia della solvenza del Debitore); Art. 4, lett. d), lett. e) e lett. f); Art. 5.2: il Fornitore rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1267 co. II del Codice Civile (onere della preventiva escussione del Debitore posto in capo al Factor); Art. 6: (l'assunzione del rischio dell'insolvenza del Debitore da parte del Factor non include i casi in cui il Debitore non possa adempiere alle proprie obbligazioni per cause di forza maggiore; in tal caso il rischio resta in capo al Fornitore); Art. 11: (il Factor invierà periodicamente al Fornitore gli estratti conto, provvedendo inoltre alla rilevazione ed alla registrazione degli interessi maturati sui corrispettivi anticipati. Tali estratti

conto si intenderanno tacitamente approvati dal Fornitore che non sollevi contestazioni specifiche dandone comunicazione al Factor a mezzo lettera raccomandata entro 60 giorni dalla ricezione degli elaborati in questione. Questa tacita approvazione avrà luogo anche per ogni ulteriore documento contabile che il Factor ritenga di inviare al Fornitore. Le scritture contabili del Factor, se non contestate nei termini sopra citati, faranno piena prova nei confronti del Fornitore); Art. 12: (il Factor avrà diritto di trattenere somme e compensare propri debiti a qualsiasi titolo nei confronti del Fornitore con propri crediti a qualsiasi titolo vantati nei confronti del medesimo, ancorché non ancora liquidi ed esigibili); Art. 13: (il Factor in presenza di un giustificato motivo può modificare le condizioni economiche del Contratto mediante apposita comunicazione al Fornitore, al quale è attribuita la facoltà di recedere, senza spese, entro due mesi dalla comunicazione); Art. 15: (è facoltà delle parti recedere dal Contratto dandone comunicazione scritta a mezzo raccomandata all'altra parte, senza obbligo di motivazione né di preavviso); Art. 16: (il Factor potrà risolvere il Contratto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, dandone comunicazione al Fornitore a mezzo lettera raccomandata, in caso di violazione di uno qualsiasi degli obblighi previsti dagli artt. 2, 3, 4, 5.2, 8 del Contratto); Art. 16: (il Fornitore rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1267 co. II del Codice Civile (onere della preventiva escussione del Debitore posto in capo al Factor) nel caso di ritardo nell'adempimento da parte del Fornitore, a seguito di risoluzione del Contratto, dell'obbligo di restituzione dei Corrispettivi anticipati al Factor); Art. 19: (per qualsiasi controversia relativa alla validità, interpretazione ed esecuzione delle Condizioni Generali e delle conseguenti cessioni di credito, sarà competente il Foro di Milano, in modo esclusivo quando l'azione sia promossa dal Fornitore, mentre il Factor si riserva la facoltà di promuovere l'azione oltre che avanti il Foro di Milano anche in base agli ordinari criteri di competenza).

[Luogo e data]

Il Fornitore
[●]

Confermo di aver ricevuto una copia del presente Contratto di factoring comprensiva delle presenti Condizioni Generali, delle Condizioni Particolari e del "Documento di Sintesi"

[Luogo e data]

Il Fornitore
[●]

Il Fornitore dichiara:

di aver ricevuto il documento generale denominato "Principali diritti del cliente" ed il "Foglio Informativo" e di averne preso buona nota;

di aver ricevuto e letto il "Documento di Sintesi".

[Luogo e data]

Il Fornitore
[●]